



TRIBUNALE DI CUNEO
UFFICIO DI PRESIDENZA

Cuneo, 5/05/2017

Prot./NT. n° 80
2017

Oggetto: Documento informativo del Dirigente dell'ufficio sulle proposte di tirocini e stage.

Presso il Tribunale di Cuneo sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati con le seguenti modalità di accesso:

- A) In base alla convenzione didattica stipulata da questo ufficio con la scuola di specializzazione per le professioni legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" dell'Università degli Studi di Torino, sottoscritta in data 24 febbraio 2009 (ora disciplinata dall'art. 37, d.l. n. 98/2011 conv. con modif. in L. 111/2011), che consente agli studenti iscritti alla predetta Scuola di svolgere un periodo di tirocinio presso questo Tribunale, al fine di "agevolare le scelte professionali mediante la sperimentazione e la conoscenza di un ambito professionale", per la durata da concordare in base al progetto formativo individuale;
- B) ai sensi dell'art. 73 legge 98/2013, così come modificato dagli artt. 50 e 50-bis del d.l. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) per i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, che presentino i seguenti requisiti:

- abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- non abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 30 anni di età;
- presentino i requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, co. 2, lett. g), R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ossia non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per

contravvenzioni e non siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

La domanda di ammissione al tirocinio avrà validità per un anno a decorrere dalla data di deposito della stessa presso la segreteria amministrativa o dalla data di inoltro a mezzo mail all'indirizzo tribunale.cuneo@giustizia.it.

L'ammissione al tirocinio per coloro che ne abbiano i titoli avverrà a seguito di colloquio con il magistrato coordinatore, previo riscontro della disponibilità di magistrati formatori e successiva deliberazione del presidente del tribunale.

Una volta ultimate le verifiche, il tirocinante riceverà comunicazione dell'ammissione e sarà convocato per la firma del provvedimento di ammissione.

Nel caso di domande eccedenti i posti disponibili, a parità di requisiti il candidato sarà scelto sulla base del criterio cronologico, con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Per l'ammissione al tirocinio non occorre la preventiva iscrizione ad un ordine forense o ad una SSPL.

Si precisa che non è previsto alcun collegamento territoriale del tirocinante con l'Ufficio, di tal che sono abilitati ad accedere allo stage tutti i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti di cui sopra, a prescindere dal luogo di residenza.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e - fermo restando che in qualsiasi momento potranno essere destinati all'Ufficio per il processo, con le funzioni ivi previste - potranno svolgere le attività di seguito indicate:

Attività' preparatorie dell' udienza

- a) verifica dell'esatta trasmissione da parte della cancelleria di tutti i fascicoli delle udienze della settimana, verifica effettuata con il controllo del ruolo nei registri informatici (SICID, SICP ecc.), dei quali viene offerto sulla postazione di lavoro del tirocinante l'accesso alla sola lettura;
 - a1) per la prima udienza penale: controllo delle notificazioni e dei presupposti per procedere "in assenza" dell'imputato
 - a2) per le udienze successive: riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ecc.; controllo dell'esito delle eventuali notificazioni o citazioni disposte) e loro sistemazione;
- b) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato stesso;
- c) per il tirocinio civile: preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (causa petendi e petitum), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone; attività che può effettuarsi anche

con consolle, specie nella modalità di consolle con funzione di assistente, per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione "annotazioni";

c1) per il tirocinio penale: scheda contenente una sintesi delle deposizioni dibattimentali e del contenuto dei documenti prodotti

d) per i procedimenti di appello, per i riesami delle misure cautelari reali e per le procedure di prevenzione (tirocinio penale): studio del fascicolo e preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Attività in udienza

Tirocinio civile

- a) Redazione del verbale di udienza sotto la direzione del giudice anche su supporto informatico, servendosi della consolle
- b) Su indicazione del magistrato affidatario segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.).

Attività successiva all' udienza

Tirocinio civile

a) Su istruzione del magistrato affidatario, fornire alle cancellerie alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare regolarità pagamento dei contributi, richiedere trasmissione fascicolo di primo grado per causa appello ecc.).

b) Fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell'ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell'avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell'avvocato ecc.).

Tirocinio penale

Su indicazione del magistrato affidatario richiedere in cancelleria la consegna del fascicolo quando il giudice si sia riservato sulla richiesta di una delle parti in ordine alla libertà personale.

Studio e approfondimento (attività a partecipazione necessaria per i tirocinanti ex art. 73 legge 98/2013).

a) Studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o della sentenza (in prevalenza quelle più semplici);

b) redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a);

c) partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause;

d) stampa di alcuni atti o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice;

- e) a richiesta e su istruzioni del giudice, raccolta e selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto del redigendo provvedimento
- f) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario.
- g) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato.
- h) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione.
- i) massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di abstract del provvedimento del magistrato.
- l) Formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali consolle del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale.
- m) Partecipazione ai corsi della formazione decentrata ivi compresi quelli in tema digitalizzazione del processo civile e penale.

Per i tirocini ex art. 73 d.l. 69/2013 (conv. in L. 98/2013), sarà predisposto un apposito progetto formativo a cura del magistrato affidatario, di comune accordo con il coordinatore, in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario. Il progetto formativo sarà comunicato al Presidente del tribunale entro 15 giorni dall'inizio del tirocinio, per l'apposizione del visto.

Il progetto formativo rappresenta lo strumento, da un lato, per adeguare in modo flessibile e in concreto la frequenza del tirocinante in accordo con il singolo magistrato affidatario e, dall'altro, anche per cristallizzare in modo certo l'impegno di presenza e il rispetto degli altri impegni connessi al tirocinio del singolo tirocinante. Lo stesso, a firma del tirocinante, del coordinatore e dell'affidatario, deve contenere tutti gli elementi necessari a delineare il percorso dello stagista in affiancamento al magistrato e il suo contenuto con i relativi obblighi (nel quadro del minimo settimanale che per la tipologia di tirocinio in parola questo Ufficio indica in 24 ore.).

In esso saranno inseriti i dati anagrafici del tirocinante ed alcune indicazioni utili per il concreto affidamento (studio in cui si svolge la pratica, eventuali precedenti esperienze di tirocinio presso uffici giudiziari, ecc.), il nome dell'affidatario e il periodo di affidamento, il mansionario, con eventuali specificazioni e adattamenti in base a percorsi formativi specifici del tirocinante.

All'esito del tirocinio verrà compilata dal magistrato coordinatore

un'attestazione della frequenza del tirocinio, indicante la positiva o negativa partecipazione e l'indicazione del periodo svolto, con breve descrizione delle attività svolte, secondo il modello¹ previsto dalla nota del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale dei servizi - Direzione Generale dei magistrati, del 18 aprile 2017 (m_dg.DOG 74009.U).

L'attestazione in parola dovrà essere corredata da una breve relazione del magistrato affidatario e dovrà essere trasmessa al capo dell'ufficio ai sensi dell'articolo 73, comma 11 del decreto-legge 69-2013².

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio³;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione dell'attività svolta;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:

- il coordinatore dei tirocini è il dr. Alberto Boetti, magistrato

Per ragioni di praticità e per non aggravare il compito del magistrato formatore e nell'ottica del difetto di qualunque valore attribuibile a differenziazioni e graduazioni eventualmente inserite nella relazione resa dal magistrato, i parametri da valutarsi nella relazione medesima (equilibrio, capacità, laboriosità, diligenza ed impegno) dovranno essere evasi mediante l'assegnazione del mero termine "positivo", non seguito da alcuna ulteriore indicazione, ovvero "negativo", con l'indicazione sintetica degli elementi che hanno connotato la valutazione negativa.

² L'attestazione redatta ai sensi del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legge 98-2011 deve essere trasmessa all'ente in convenzione.

³ Le attività formative non possano comunque concernere l'esame di atti giudiziari o l'assistenza alle attività giudiziarie coperti da segreto o riservati in forza di norme processuali

dell'ufficio GIP-GUP;

- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione;
- è consentita per giustificati motivi la possibilità di brevi periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il magistrato affidatario e con il coordinatore; i periodi di sospensione non verranno computati nel termine di 18 mesi del tirocinio;
- lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi;
- ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria di presidenza del tribunale (piazza Galimberti, piano I, stanza n. 102., email: tribunale.cuneo@giustizia.it).

L'ufficio è esonerato da ogni adempimento, anche di spesa, rimesso dalla legge al Ministero della Giustizia relativamente alle dotazioni strumentali, all'accesso ai sistemi informatici, alla fornitura di assistenza tecnica.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento informativo si fa riferimento alla normativa vigente e alle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura⁴.

Si dispone che il presente documento informativo:

- sia inserito su COSMAPP, in allegato al progetto tabellare triennale 2017-2019;
- sia adeguatamente pubblicizzato - a cura della segreteria di presidenza - tramite pubblicazione sul sito web del Tribunale, comunicazione alle Università del distretto, nonché alle SSPL e agli Ordini degli avvocati del circondario.

Il Presidente del tribunale

Paolo Giovanni Demarchi Albengo

TRIBUNALE DI CUNEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Cuneo, 08/05/2017

IL FUNZIONARIO SOTTOSTIPENDIARIO

IL FUNZIONARIO SOTTOSTIPENDIARIO

⁴ In particolare all'articolo 17 della legge n. 117 del 29 aprile 2014.

